

PASSI CARRABILI

Il Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992) definisce “PASSO CARRABILE: accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli” (art. 3, n. 37).

L'art. 22 dello stesso Codice sancisce che “senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato. Per gli accessi preesistenti (ove provvisti di autorizzazione) viene disposto l'obbligo di “REGOLARIZZAZIONE” in conformità alle prescrizioni indicate dallo stesso Codice (art. 22, comma 2, C.d.S.). La mancata autorizzazione/regolarizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge (art. 22, commi 11 e 12, C.d.S.).

SPECIFICHE

Tipo di passo carrabile e obbligo del cartello segnaletico

In base alle caratteristiche costruttive possono individuarsi **due tipologie di passi carrabili**:

1. **“CON MANUFATTO SUL SUOLO PUBBLICO”**:

quando l'accesso ad un area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli avviene tramite manufatto stradale costituito generalmente “da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata” (art. **46**, comma 3°, Reg. C.d.S.; art. **44**, comma 4, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507).

In questo caso l'apposizione del cartello segnaletico è **OBBLIGATORIA**.

2. **“SENZA MANUFATTO SUL SUOLO PUBBLICO”**:

Sono costituiti dai semplici accessi posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico (art. **46**, comma 3°, Reg. C.d.S.; art. **44**, comma 7 e 8, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507). Si ritiene che la “banchina” stradale non costituisca propriamente “manufatto”.

In questi casi l'apposizione del cartello segnaletico è **FACOLTATIVA** (cioè l'Ente proprietario della strada, su espressa richiesta del proprietario degli accessi, tenuto conto delle esigenze di viabilità, può rilasciare l'apposito cartello).

Esclusivamente in questo secondo caso, chi desidera **rinunciare al segnale di “Passo carrabile”**, può compilare il modulo e riconsegnare il cartello direttamente all'ufficio passi carrabili esibendo un documento d'identità. La pratica di restituzione non è soggetta a spese. Il cartello può essere restituito dal titolare del “Passo carrabile” o, per lui, da parte di un delegato. In questo caso sono necessari delega e documento sia del titolare che del delegato.

Apposizione del segnale di "Passo Carrabile"

Il segnale di “PASSO CARRABILE” - previsto dall'art. **120, comma 1, lett. E**) (fig. II.78) - indica la zona di accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige in permanenza e nei confronti di chiunque (quindi anche nei confronti del titolare e/o proprietario autorizzato) il divieto di sosta, ai sensi dell'Art. 158, comma 2, lett. a), del Codice della Strada.

La Legge inoltre vieta qualsiasi altra utilizzazione dell'area antistante gli accessi: "Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività ... non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso" (art. **44**, comma 8, del D.Lgs. 15/11/1993, n.507).

Il cartello segnaletico ha dimensioni normali di 45x25 cm e dimensioni maggiorate di 60x40 cm. Sulla parte alta è indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione (Comune di San Giovanni in Marignano), in basso è indicato il numero e l'anno del rilascio.

La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

Per le strade private, aperte al pubblico transito, l'autorizzazione è concessa dal Comune.

L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e a spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Di norma, il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

L'apposizione regolamentare del segnale di "passo carrabile" consente di fruire dell'intervento del "Servizio rimozione" della Polizia Locale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il passo carrabile.

Caratteristiche tecniche dei "Passi Carrabili"

Il passo carrabile deve essere realizzato nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, osservando le seguenti condizioni (art. **46** Reg. Esec. C.d.S. – Reg. Comunale cit.):

- deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
- devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico con dimensione compresa da un minimo (salvo deroga) di metri 2,50 ad un massimo di metri 12,00 (salvo deroga per passi carrai a servizio di insediamenti produttivi);
- in particolari categorie e/o tratti di strade l'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, realizzando una apposita piazzola come indicato dal

Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati e/o prescritti sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. Peraltro, NON sussistono i predetti obblighi nel caso di "immissione diretta" dalla strada all'area laterale per assenza di cancello.

E' consentito inoltre derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione ("strade locali", "strade rientranti nelle Zone 'A' del Centro Storico", "tratti di strada che attraversano i 'ghetti').

Art. 22 c.3 e c 12 CDS Chiunque omette di individuare con l'apposito cartello il passo carrabile regolarmente aperto con l'autorizzazione dell'ente proprietario è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa nel limite edittale tre € 42,00 e € 173,00